

CON IL PATROCINIO



REGIONE LAZIO

PERIODICO FONDATO DA
FRANCO FEDELI

Editrice  D.D.E.

NOVEMBRE - DICEMBRE 2024

POLIZIA E DEMOCRAZIA

ATTUALITÀ E INFORMAZIONE PER I PROBLEMI DELL'ORDINE E DELLA GIUSTIZIA

1976-2024 DA 48 ANNI AL SERVIZIO DELL'INFORMAZIONE

www.poliziaedemocrazia.it

Migranti Diritto di avere un futuro



Polizie



Taser: arma a doppio taglio?

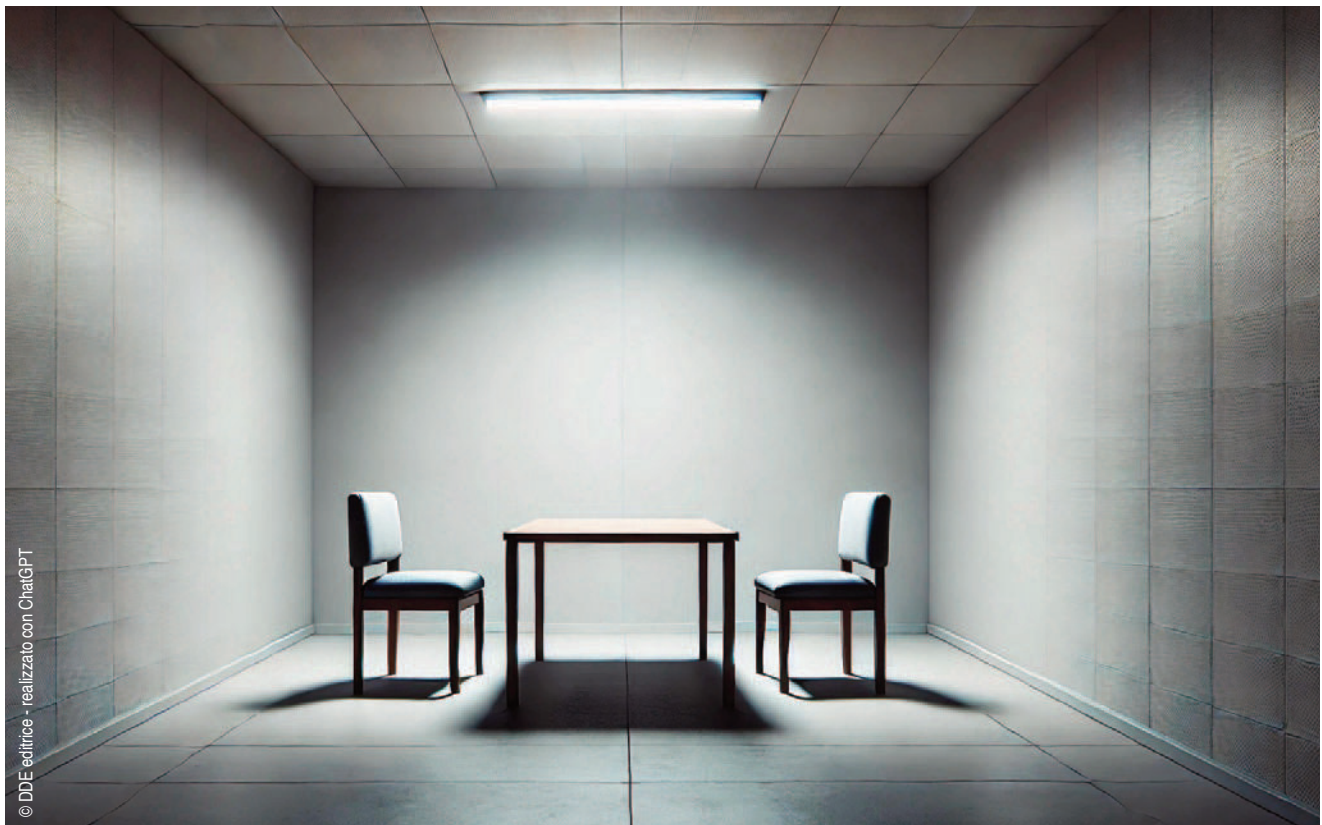
Estero



Germania, migranti e estrema destra

Giustizia

L'interrogatorio fra linguistica e diritto



© DDE editrice - realizzato con ChatGPT

L'INTERROGATORIO FRA LINGUISTICA E DIRITTO

■ ROBERTA MELAZZO* – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “GUGLIELMO MARCONI”
■ FRANCA ORLETTI* – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

Dopo l'importante iniziativa di studio sull'istituzione della figura professionale del perito linguista forense, svoltasi al Senato della Repubblica Italiana
l'8 novembre scorso, pubblichiamo un approfondimento su un aspetto centrale e delicato del rapporto tra linguaggio e diritto: la gestione dell'interrogatorio e la corretta formulazione delle domande nei procedimenti penali

L'interrogatorio nell'attuale normativa

In Italia il procedimento penale, normato dal c.p.p., ha il duplice scopo di tutelare per un verso la società e, per l'altro, i diritti dell'imputato. A tal fine, l'attuale modello giuridico del nostro Paese stempera gli elementi inquisitori e garantisce la difesa dell'imputato separando i ruoli giudiziari e le varie parti processuali. Sono infatti previste due fasi: quella delle indagini preliminari, che consiste nella ricerca delle prove, e quella del dibattimento, in cui si formano le prove. In questo modo la verità dei fatti va accertata grazie alla contrapposizione tra le varie parti (Giudice, Pubblico Ministero e difesa) e non ricade sulle spalle di un unico giudice istruttore,

* Le autrici sono indicate in ordine alfabetico. Le parti sono così attribuibili: a Roberta Melazzo, il paragrafo “L'interrogatorio nell'attuale normativa”; a Franca Orletti, il paragrafo “Le domande nell'istruzione dibattimentale”.

ROBERTA MELAZZO

È professore associato di linguistica e glottologia dell'Università "Guglielmo Marconi". Gli ambiti su cui si orienta la sua ricerca spaziano dalla linguistica storica – con particolare attenzione ai fenomeni testuali, lessicali e morfosintattici delle lingue indoeuropee – alla storia della linguistica indiana. Su questi argomenti ha pubblicato molti articoli scientifici e una monografia in una prestigiosa collana internazionale. Si occupa inoltre di linguistica acquisizionale e di linguistica forense, tema su cui ha pubblicato svariati contributi, tra cui il volume "Linguistica forense. L'identificazione giudiziaria dell'autore di uno scritto", edita da Palermo University Press (su cui: *Polizia e Democrazia* n. 220, gennaio 2023). Ha di recente ottenuto l'abilitazione a professore ordinario, nel settore concorsuale 10 G1 "Glottologia e linguistica".



che in passato da solo le ricercava, le acquisiva e le valutava.

Le indagini preliminari, dirette dal PM col supporto della P.G., consistono nella fase investigativa vera e propria, durante la quale si ricercano le prove in relazione alle quali il PM deciderà eventualmente se archiviare il caso o rinviare a giudizio l'indiziato. Dal punto di vista normativo, quindi, il PM è uno dei protagonisti principali del procedimento penale, perché svolge attività di accusa e di investigazione nei confronti dell'indagato. I processi d'investigazione riguardano anche la

P.G. o perché il PM non ha ancora assunto il ruolo di direzione delle indagini, o perché, dopo averlo avuto, può decidere di delegare la P.G. per specifiche attività.

Le tecniche d'indagine possono essere di due tipi: 1) dirette, che si svolgono sulla scena del crimine e sono finalizzate alla raccolta di elementi

di prova collegati al reato, come ad esempio i liquidi biologici; 2) indirette, che vengono fatte in un secondo momento, lontano dalla scena del crimine, e che coinvolgono anche le persone informate dei

L'interrogato spesso non riesce a capire se quanto riportato nel verbale corrisponde effettivamente a quanto da lui stesso dichiarato, proprio a causa della complessità del linguaggio utilizzato dal verbalizzante che trasforma, attraverso l'uso di espressioni proprie della burocrazia, il contenuto che è stato realmente espresso. Il verbale, quindi, riveste un ruolo di fondamentale importanza ai fini processuali

fatti. A questo secondo gruppo appartengono, tra l'altro, le intercettazioni telefoniche e ambientali, le perquisizioni, le interviste investigative e gli interrogatori. L'interrogatorio di persona sottoposta a indagini è, quindi, un procedimento probatorio strumentale che segue le norme del diritto processuale.

Secondo il c.p.p., gli inquirenti possono assumere informazioni da chi è indiziato di un reato: a) raccogliendo notizie sul luogo o nell'immediatezza del reato commesso; b) ricevendo dichiarazioni spontanee dell'indagato, anche non sul luogo o nell'immediatezza del reato; c) procedendo a interrogatorio. Il primo caso è quello in cui, anche se arrestata in flagranza di reato e quindi in assenza del difensore, la persona indagata, avvertita di avere la facoltà di non rispondere, fornisce indicazioni utili al proseguimento delle indagini che, però, data l'assenza del difensore, non possono essere verbalizzate. Nel secondo caso, la persona sottoposta a indagini, pure se arrestata e in assenza del difensore, può rilasciare dichiarazioni spontanee che vengono verbalizzate e che possono essere usate nel corso delle indagini preliminari. Sono, queste seconde, modalità di indagine più "neutre" e non strutturate, in cui chi acquisisce le informazioni tende più ad ascoltare il racconto dei fatti che a fare domande incalzanti. Si raccolgono, dunque, informazioni sui fatti senza pregiudizi e senza i toni accusatori che invece spesso caratterizzano l'interrogatorio. I dialoghi saranno di conseguenza più liberi e aperti.

Di diversa natura, invece, è l'interrogatorio dell'indagato, che viene obbligatoriamente svolto alla presenza del suo avvocato difensore. Si tratta di una fase delicata delle indagini, i cui attori principali sono da una

parte l'indagato, su cui gravano sospetti di colpevolezza, dall'altra gli inquirenti, che cercano di capire se le informazioni fino a quel momento raccolte possono confermare o confutare i loro sospetti. I diritti dell'interrogato sono garantiti proprio dalla figura dell'avvocato difensore e dalle disposizioni di

legge ispirate al principio di non colpevolezza.

Pur non seguendo procedure specifiche, nel senso che le domande poste sono fatte a discrezione di colui che interroga e che cerca di raggiungere i propri obiettivi, ogni interrogatorio inizia seguendo uno schema preciso, che prevede la lettura obbligatoria di una serie di avvisi rivolti all'indagato. Per prima cosa, l'indagato deve rispondere a domande che riguardano le proprie generalità. Gli viene poi descritto il reato su cui si indaga e gli vengono comunicate le prove a suo carico. L'interrogato deve inoltre essere informato che le sue dichiarazioni possono essere usate contro di lui, che ha facoltà di non rispondere alle domande o a una parte di esse e che, se rende dichiarazioni riguardanti la responsabilità di altre persone, si assumerà anche il ruolo di testimone nei confronti di tali soggetti. Senza questa parte preliminare, l'intero interrogatorio sarà nullo.

L'interrogatorio è verbalizzato e, nei casi più delicati, viene anche interamente registrato. Nell'ambito del procedimento penale, infatti, la verbalizzazione, intesa come la sintesi e la trascrizione delle dichiarazioni, ha un grandissimo rilievo all'interno della documentazione degli atti. Nella maggior parte dei casi, essa non avviene riportando parola per parola quanto detto, ma riassumendo le dichiarazioni dell'indagato che, alla fine, le sottoscriverà con una firma. Oltretutto, l'interrogato spesso non riesce neanche a capire se quanto riportato nel verbale corrisponde effettivamente a quanto da lui stesso dichiarato, proprio a causa della complessità del linguaggio utilizzato dal verbalizzante che trasforma, attraverso l'uso di espressioni proprie della burocrazia, il contenuto che è stato realmente espresso. Il verbale, quindi, riveste un ruolo di fondamentale importanza ai fini processuali, per-

ché potrà essere usato e nella fase delle indagini preliminari, e nell'udienza preliminare, e in dibattimento.

L'obiettivo dell'interrogatorio è quello di verificare i fatti e, eventualmente, di ottenere confessioni. Naturalmente, gli inquirenti che effettuano l'interrogatorio in genere conoscono molto bene gli esiti delle indagini che si sono svolte fino a quel momento. D'altra parte, non è detto che l'indagato e il suo avvocato difensore siano in possesso delle stesse informazioni, perché l'interrogatorio può essere fissato prima della fine delle indagini preliminari, e quindi prima che l'avvocato possa fare richiesta di accesso agli atti.

Nel corso dell'interrogatorio l'in-

L'obiettivo di chi di volta in volta interroga è molto diverso. In sede d'esame si cerca di far dare al testimone una versione dei fatti credibile, evitando domande tendenziose; nel controesame l'interrogante cerca di smontare la testimonianza utilizzando anche domande suggestive

terrogante valuta il sospettato e nelle sue parole cerca elementi che possano corroborare l'ipotesi di colpevolezza. Il tono utilizzato è generalmente accusatorio. Le domande, spesso formulate come affermazioni vere e proprie, sono chiuse e molto frequenti, proprio perché mirano all'accertamento della verità. L'adozione di un ritmo incalzante rende sicuramente le domande più incisive. Oltretutto, chi interroga può esercitare ogni capacità persuasiva dimodoché l'indagato dica la verità, ovviamente senza pressioni fisiologiche o atteggiamenti aggressivi.

Naturalmente, anche se non è possibile prevedere se il sospettato confesserà il crimine che gli è ascritto, l'interrogante parte spesso dal presupposto che chi ha di fronte sia colpevole e prova a incalzarlo con le domande. Non è sempre facile, per chi interroga, superare i propri pregiudizi sulla colpevolezza dell'indagato: l'idea è che, se un soggetto

è sottoposto a interrogatorio, vuol dire che ci sono già forti prove a suo carico. Pertanto, tutta la conduzione dell'interrogatorio sembrerebbe mirare a far cadere l'indagato in contraddizione o a ottenerne una confessione. Secondo questa prospettiva, il PM potrebbe sembrare la figura che deve ad ogni costo trovare gli elementi di accusa nei confronti dell'indagato. In realtà non è così, perché il PM dovrebbe essere una figura garante, che dovrebbe anche cercare e valutare elementi che possano scagionare l'indagato dall'accusa, ovvero verificare la verità dei fatti.

In base ai risultati ottenuti nel corso delle indagini preliminari, il PM può 1) formulare una richiesta di archiviazione al G.I.P. che, a sua volta, può accoglierla o respingerla sollecitando ulteriori indagini; 2) presentare una richiesta di imputazione al G.U.P. che, col decreto di disposizione del

giudizio, permette l'inizio dell'azione penale. Il G.U.P., quindi, fa da spartiacque tra fase delle indagini preliminari e quella del giudizio.

Nella prima fase del processo il PM e gli avvocati della difesa presentano una lista di testimoni da convocare. Questi saranno poi interrogati sia dalla parte che li ha chiamati (fase di esame), sia dalla controparte (fase del controesame o esame incrociato). Nel corso dell'esame si producono nuove informazioni, che vengono poi verificate durante il controesame. L'obiettivo di chi di volta in volta interroga, dunque, è molto diverso. In sede d'esame si cerca di far dare al testimone una versione dei fatti credibile, evitando di fare domande tendenziose, cioè che suggeriscano la risposta; nel controesame, invece, l'interrogante, partendo dal presupposto che il testimone stia mentendo, cerca di smontare la testimonianza utilizzando anche domande suggestive.

FRANCA ORLETTI

È professore onorario e già ordinario di Glottologia e linguistica presso l'Università degli studi di Roma Tre. Nel suo lungo percorso scientifico, ricostruibile in parte sul sito www.chiareparole.it, a lei dedicato, ha affrontato una gamma amplissima di temi di ricerca, fra cui va ricordato il suo ruolo fondativo nella linguistica italiana per i temi di sociolinguistica interazionale e dell'analisi della conversazione. Il volume "La conversazione diseguale" ha fornito l'apparato categoriale per lo studio delle interazioni asimmetriche di tipo istituzionale (come quelle nei tribunali). Per quanto riguarda la linguistica forense, ha affrontato sia in termini teorici che applicati il tema della trascrizione delle intercettazioni telefoniche e ambientali, segnalando il ruolo delle conoscenze pregresse e di quelle contestuali nel lavoro del perito trascrittore e il carattere multimodale della comunicazione parlata.



Le domande nell'istruzione dibattimentale

L'esame testimoniale costituisce il nucleo centrale del processo penale di tipo accusatorio ed il c.p.p. indica con gli artt. 498 e 499 i comportamenti di domanda ammessi nella fase di esame e di controesame.

In particolare, l'art. 498 individua chi può fare domande, il PM e l'avvocato difensore di parte civile, e solo successivamente le altre parti, nell'ordine indicato dall'art. 493, mentre l'art. 499 esclude dai comportamenti ammessi nella fase di esame e di controesame le domande nocive ai fini della ricostruzione della verità.

Così recita: "Sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte" e, poco più avanti, a proposito della fase di con-

troesame, "Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte".

Le domande tendenziose sono, quindi, vietate in ogni caso, sia nel-

Conoscere le finenze della comunicazione è una competenza necessaria per interrogare, verbalizzare, trascrivere, e, soprattutto, per giudicare. Sarebbe auspicabile, in una riprogettazione dei percorsi formativi delle varie professionalità dell'ambito giudiziario, una maggiore presenza e incidenza nella formazione di discipline linguistiche, non tanto le linguistiche formali, quanto quelle attente al linguaggio in uso, come la sociolinguistica, la pragmatica, l'analisi del discorso e della conversazione

l'esame che nel controesame, in quanto tendono a manipolare la libera espressione del teste, mentre quelle suggestive solo in fase di

esame. Questo perché in questa fase dell'interrogatorio si deve testare l'attendibilità di un teste e della sua testimonianza e anche perché, visto che fra gli interroganti c'è chi ha citato il teste, questo può sentirsi più fiducioso nei suoi riguardi ed essere maggiormente esposto alla manipolazione. In letteratura ci sono esemplificazioni per facilitare la capacità di distinguere fra i due tipi di domande.

Le domande suggestive contengono già al loro interno la risposta oggetto del quesito e possono portare il teste a testimonianze prefabbricate, mentre le domande tendenziose guidano il teste verso una risposta erronea. Detto così sembrerebbe facile il rispetto della norma procedurale e non problematica l'attività del giudice nel riconoscere i vari tipi di domande guidanti. In realtà questa distinzione richiede il controllo di complesse analisi linguistiche che riguardano il detto e il non detto dell'enunciato orale, il legame con quanto è stato già enunciato in precedenza e, non ultimo, la comprensione di tutto quanto passa attraverso i canali comunicativi, *in primis* il canale verbale ma anche il vocale, ovvero intonazione, silenzi, pause e, ancora, tutto quanto la multimodalità della comunicazione

mette in gioco, cioè i comportamenti non verbali, come la mimica, la direzione dello sguardo, la gestualità e le posture.

Qui, come in altri momenti dell'attività forense, come ad esempio tutto quanto concerne le fasi istruttorie preliminari al processo vero e proprio, l'operato, la capacità di discriminare e il giudizio del professionista di giustizia, sia

esso un giudice, un avvocato, un poliziotto di giudiziaria o un perito trascrittore, sono inscindibilmente legati alla sua capacità di analizzare



il linguaggio e la comunicazione, abilità che si sviluppano con studi specifici e non solo attraverso l'esperienza.

Conoscere le finanze della comunicazione è una competenza necessaria per interrogare, verbalizzare, trascrivere, e, soprattutto, per giudicare. Sarebbe auspicabile, in una riprogettazione dei percorsi formativi delle varie professionalità dell'ambito giudiziario, una maggiore presenza e incidenza nella formazione di discipline linguistiche, non tanto le linguistiche formali, quanto quelle attente al linguaggio in uso, come la sociolinguistica, la pragmatica, l'analisi del discorso e della conversazione.

Tornando all'esame dibattimentale, non tutte le domande potenzialmente da vietare vengono sanzionate dal giudice, fondamentalmente per non bloccare il dibattimento, e anche quando vengono sanzionate e ne viene chiesta la riformulazione

e l'espunzione dagli atti, il solo fatto di essere state proferite da chi interroga lascia una traccia nella mente delle parti e ne orienta gli atteggiamenti e le valutazioni.

Una domanda del tipo "Ha mai colto XY nell'atto di prostituirsi?" anche se sanzionata ed espunta dagli atti lascerà sempre nella mente di chi l'ha ascoltata un giudizio denigratorio sul soggetto XY.

Proprio per il ruolo svolto nel processo di tipo accusatorio dall'esame dibattimentale, inteso come strumento di formazione e assunzione delle prove, gran parte della riflessione scientifica sull'interazione in tribunale ha riguardato le domande e la relazione fra domanda e risposta. Gli studi sull'interazione dialogica, quale che sia il loro background scientifico, sociolinguistica,

Per approfondire

Sulla struttura del processo, "A onor del vero" di Patrizia Bellucci, che applica un quadro sociolinguistico all'analisi dell'interazione in tribunale, riprendendo, per individuare gli aspetti asimmetrici, le categorie elaborate da Franca Orletti in "La conversazione diseguale", testo di riferimento per lo studio delle interazioni istituzionali. Sulle intercettazioni, Andrea Paoloni, Davide Zavattaro "Intercettazioni telefoniche e ambientali".

Sulla trascrizione, i numerosi lavori di Orletti, di cui citiamo solo quelli di maggiore reperibilità: "La trascrizione delle intercettazioni telefoniche e ambientali", in Romito (2019), "30 anni di laboratorio di Fonetica" e Franca Orletti, Renata Testa, sulla trascrizione e sul suo carattere di interpretazione, "La trascrizione di un corpus di interlingua" (1991), ora ripubblicato in Orletti, "Scritti scelti", 2025.

Sull'identificazione giudiziaria dell'autore dello scritto, tema importante ma trascurato, purtroppo, nel quadro italiano, Roberta Melazzo "Linguistica forense. L'identificazione giudiziaria dell'autore di uno scritto".

Testi introduttivi sulla linguistica forense: Franca Orletti, Laura Mariottini, "Forensic Communication in Theory and practice"; Luciano Romito, "Manuale di linguistica forense"; Chiara Meluzzi, Sonia Cenceschi "La linguistica forense in prospettiva multidisciplinare".

La conversazione diseguale

Potere e interazione

Franca Orletti

Carocci editore Studi Superiori

analisi del discorso, psicologia del discorso, studi sul dinamismo dia-logico, analisi della conversazione hanno messo in luce il potere vin-colante della domanda sulla rispo-sta, il suo essere un'azione forte che pregiudica l'andamento successivo della conversazione. Il fare do-mande è espressione di potere in-terazionale e se è potere esclusivo di uno o di pochi si ha una asim-metria interazionale. Le interazioni istituzionali e l'interazione in tri-bunale fra queste sono esempi di in-terazioni asimmetriche, ovvero in-terazioni in cui la gestione dell'an-damento conversazionale non è nelle prerogative di tutti i parteci-panti ma in quelle di uno solo.

Per quanto riguarda il potere ma-nipolativo della domanda sulla ri-sposta, è stato stabilito un ordine ge-rarchico in termini di apertura o chiusura della domanda sulla base della forma. Agire sulla forma della domanda per variare il suo potere condizionante sul contenuto è uno strumento che ha chi interroga per orientare la risposta del teste.

Ci sono, in italiano, modi diversi di fare domande, non semplicemente quelli canonici e riconducibili alla frase interrogativa. Se classifi-chiamo le domande in base al loro potere coercitivo sulla risposta e le posizioniamo lungo un continuum, abbiamo a un estremo le afferma-



zioni con intonazione sospensiva, dove a chi risponde è lasciata solo la possibilità di confermare o negare il contenuto dell'enunciato richie-stivo ("Lei alle 20 si trovava davanti alla casa della vittima" detto con una quasi impercettibile intonazione sospensiva) e all'altro estremo le do-mande aperte di tipo K o *Wh-que-stions*, sul chi, il come, il dove, il quando e il perché, in cui è data maggiore libertà di risposta a chi è interrogato.

L'interrogante, in base al tipo di do-mande utilizzato, condiziona il con-tenuto della risposta, la sua perti-nenza semantica e la sua lunghezza. Così può condizionare e orientare l'andamento del dibattito, e di

fatto manipolare il teste e la sua at-tendibilità. La lingua fornisce al-l'interrogante gli strumenti per farlo. Sta nelle sue capacità e nella sua etica metterlo in atto e non sempre le scelte, seppur ricondu-cibili di fatto a comportamenti "guidanti" possono essere ricono-sciute come tali e sanzionate.

D'altra parte, anche l'interrogato, se ne ha gli strumenti, può utiliz-zare gli spazi interazionali aperti dalle domande per costruire la sua verità. In questo l'aiutano la sua ca-pacità linguistica, ma, soprattutto, la sua esperienza processuale. Spesso i criminali più incalliti che hanno esperienza dell'aula e delle sue regole danno, nell'escussione, una rappresentazione di attendibi-lità e di sincera ricostruzione della verità difficilmente rinvenibili in soggetti meno avvezzi ed esperti di cultura processuale, seppur por-tatori di verità.

Per una gestione dell'istruzione di-battimentale da parte dei ruoli le-gali in gioco sono necessarie com-petenze, giuridiche e comunica-tive, psicologiche e deontologiche, una notevole esperienza delle tec-niche retoriche-argomentative, ma soprattutto una grande consape-volezza che la sola esperienza e co-noscenza del foro e del diritto, oltre che della giurisprudenza, non ba-stano per giungere a una verità at-tendibile.

